

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la regola enunciata dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 <sup>(1)</sup>, secondo la quale lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti di «aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori», debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo agli aderenti che siano produttori.
- 2) Se, al fine di garantire il rispetto del principio previsto dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, principio secondo cui i produttori aderenti di un'organizzazione di produttori devono esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese:
  - occorra, per valutare l'indipendenza degli aderenti dell'organizzazione, tener conto esclusivamente della detenzione del loro capitale da parte di una stessa persona fisica o giuridica, oppure anche di altri vincoli quali, per aderenti che non siano produttori, l'appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti che siano produttori, l'esercizio di responsabilità direttive in seno a detta confederazione.
  - sia sufficiente, per concludere nel senso dell'effettività del controllo esercitato sull'organizzazione da parte dei produttori aderenti, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti, oppure occorra esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti che non siano produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall'organizzazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2022 — Sad Trasporto Locale SpA / Provincia autonoma di Bolzano

(Causa C-186/22)

(2022/C 213/42)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

### Parti nella causa principale

Ricorrente e appellante: Sad Trasporto Locale SpA

Resistente e appellata: Provincia autonoma di Bolzano

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 1370/2007/CE <sup>(1)</sup> deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione del regolamento 1370/2007/CE all'esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50 % del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore;
- 2) in caso di riscontro negativo al primo quesito, ove si ritenga applicabile il regolamento n. 1370 citato anche all'esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50 % del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore, si chiede ulteriormente «se l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso di imporre, anche in relazione all'aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico comprendente il trasporto di passeggeri con tram, una verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento, con l'effetto di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, citato gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi»;

- 3) in caso di riscontro positivo al secondo quesito, si chiede ulteriormente «se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e comma 2, direttiva 2014/23/UE <sup>(?)</sup> deve essere interpretato nel senso che deve essere escluso il trasferimento all'affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi qualora il contratto oggetto di affidamento: a) si basi sul gross cost, con l'imputazione della titolarità dei ricavi in capo all'Ente affidante; b) preveda in favore del gestore, quali ricavi di gestione, unicamente un corrispettivo versato dall'Ente [affidante], commisurato ai volumi di esercizio erogato (con esclusione, dunque, del rischio di domanda); c) lasci in capo all'ente affidante il rischio operativo di domanda (per la riduzione dei corrispettivi in ragione di una riduzione dei volumi di servizio oltre predefiniti limiti), il rischio normativo (per modifiche legislative o regolatorie, nonché per ritardato rilascio di autorizzazioni e/o certificazioni da parte di soggetti competenti), il rischio finanziario (per il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi, oltre che per il mancato adeguamento dei corrispettivi), nonché il rischio per cause di forza maggiore (derivante dall'alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio); nonché d) trasferisca all'ente affidatario il rischio operativo dell'offerta (per variazioni dei costi dei fattori non controllabili dall'operatore — energia, materie prime, materiali), il rischio per relazioni industriali (derivante dalle variazioni del costo del personale ai sensi della contrattazione collettiva), il rischio gestionale (discendente da una dinamica negativa dei costi operativi per errate stime previsionali), nonché il rischio socio-ambientale (derivante da eventi accidentali in corso di esecuzione su beni funzionali per l'erogazione del servizio)»;
- 4) infine, si chiede: «se gli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri disposta da un'autorità competente a livello locale in favore di un operatore interno, configura un aiuto di Stato soggetto al procedimento di controllo preventivo di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE una compensazione di obblighi di servizio pubblico calcolata sulla base di costi di gestione che, pure correlati alle prevedibili esigenze di servizio, sono, da un lato, costruiti tenendo conto dei costi storici del servizio reso dal gestore uscente, affidatario di una concessione di servizi prorogata per oltre dieci anni, dall'altro, rapportati a costi o corrispettivi pur sempre relativi al precedente affidamento o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori di settore».

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l'11 marzo 2022 — ME / État belge**

**(Causa C-191/22)**

(2022/C 213/43)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* ME

*Resistente:* État belge

**Questioni pregiudiziali**

«Se gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e [l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),] della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare <sup>(1)</sup>, nonché i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di prendere in considerazione l'età della persona da ricongiungere non al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, ma al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale del soggiornante che sia stato riconosciuto come rifugiato, e di ritenere che la persona da ricongiungere sia minorenne, ai sensi dell'articolo 4, [paragrafo 1, lettera c),] della direttiva 2003/86/CE, se era minorenne nel momento in cui il soggiornante ha presentato domanda d'asilo ma è diventata maggiorenne prima dell'ottenimento, da parte del soggiornante, dello status di rifugiato e prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare».

(<sup>1</sup>) GU 2003, L 251, pag. 12.